

FAQ

n.1

D. Cosa si intende per BOSCHETTI VEGETAZIONALI ?

R. Lo scopo principale di questo intervento rimane la mitigazione dei rumori o delle emissioni odorigene o gassose derivanti dalle lavorazioni, ai fini dell'ottenimento del punteggio rimane comunque vincolante la realizzazione di una superficie arboreo-arbustiva di almeno 2000 mq (continua o frammentata a seconda delle disponibilità territoriali ma sempre entro l'area oggetto dell'operazione) da costituirsi con specie autoctone.

n.2

D. Possiamo ipotizzare di fare varie zone di boschetti vegetazionali con specie autoctone, ma non necessariamente continui al fine di avere 2.000 mq tutti in una zona ma anche in zone diverse?

R. Sì purché le superfici frazionate, vengano realizzate all'interno del sito oggetto dell'operazione e soddisfino il requisito di mitigazione di rumori o emissioni odorigene aziendali; pertanto, non sono contemplate realizzazioni quali siepi monospecifiche o numerose aree di ridotte dimensioni composte da 3-4 individui l'una.

n.3

D. Per l'assegnazione del punteggio relativo a " Realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di imballaggi riutilizzabili o biodegradabili o biocompostabili per i prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti" è necessario un investimento ?

R. Il criterio prevede la "**Realizzazione di processi e impianti finalizzati** alla produzione o all'utilizzo di imballaggi riutilizzabili o biodegradabili o biocompostabili per i prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti" pertanto si tratta di un investimento *ex novo*. *Non potranno essere assegnati punteggi per impianti già presenti in azienda che producono packaging con le caratteristiche descritte . In quel caso si tratterebbe di punteggi inseriti nella categoria "miglioramento della qualità" (se pertinenti).*

n.4

D. Una cooperativa di agricoltori, fa raccolta di cereali dei soci, fornisce i mezzi tecnici (sementi, concimi ecc..) e stocca le granelle SENZA PERO' ESSICCARLE. Può rientrare tra le aziende agroalimentari che finanzia il bando?

R. L'attività di stoccaggio e commercializzazione non si configura come trasformazione e pertanto l'operazione non può essere finanziata.

Infatti il regolamento 1305/2013 all'art 17, prevede che il sostegno viene concesso per investimenti materiali o immateriali che "riguardano la trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli.... ". Pertanto, oltre all'indicazione dell'attività di trasformazione prevista nel certificato CCIAA, sono determinanti gli investimenti posti in essere con l'operazione.

n.5

D.L'agevolazione è cumulabile con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 previsto ai sensi della legge n. 1178 del 28.12.2020 commi 1051 – 1063?

R. Come disposto dall'articolo 8 comma 3 del bando, l'aiuto è cumulabile, per il medesimo investimento anche con altri interventi contributivi nazionali e regionali nel limite del massimale previsto dall'allegato II del regolamento UE 1305/2013 che, nel caso del presente bando, è pari al 75%. Le agevolazioni nazionali sono considerate cumulabili , ovviamente entro il limite dell'aliquota massima.

n.6

D. Una società lavora solo conto terzi. E' ammissibile al contributo ?

R. No. Le società beneficiarie del contributo sono quelle che lavorano, in entrata, un prodotto agricolo (allegato I) lo trasformano e lo commercializzano. Il prodotto trasformato può NON essere Allegato I. Non sono ammissibili a contributo i terzi che forniscono un servizio al produttore primario del prodotto agricolo in entrata e che per tale servizio vengono pagati.

n.7

D. Un artigiano con attività di produzione di pasta fresca che quindi lavora e trasforma farine e uova provenienti da fornitori esterni , puo' presentare la domanda ?

R. Si i prodotti farina e uova sono allegato I mentre la pasta è un prodotto NON allegato I pertanto l'aliquota di sostegno può variare dal 20 al 30% a seconda della dimensione aziendale.

n.8

D. Un' impresa intende acquistare un capannone, attualmente condotto in affitto, per svolgere attività di vinificazione: è rivendicabile il punteggio previsto per la "riduzione dell'uso del suolo" associando all'acquisto dell'immobile anche interventi di rifacimento della copertura (intervento soggetto a C.I.L.A.)?

R. Il punteggio si assegna se sono anche previsti lavori di ristrutturazione , manutenzione straordinaria e recupero conservativo su fabbricati esistenti alle condizioni previste per l'acquisto di fabbricati (articolo 11 requisiti di ammissibilità delle operazioni - comma 3). Qualora la CILA fosse riferita ad interventi di manutenzione ordinaria, gli stessi non sono ammissibili come spesa e conseguentemente nemmeno come relativo punteggio.

n.9

D. Il punteggio previsto per la realizzazione di almeno 2000 mq di boschetti per la mitigazione di rumori e emissioni dai centri produttivi, è attribuibile anche per un intervento su un terreno che al momento non risulta in conduzione, ma che verrà acquistato nel 2024 ?

R. Dipende dalla disponibilità dell'immobile alla data di presentazione della domanda di sostegno (proprietà, titolarità di altro diritto reale o diritto personale di godimento - articolo 6 comma 3 del bando). Se il boschetto, che è un bene immobile, non rientra tra le categorie previste e non rispetta quanto previsto dal bando, non può essere ammesso né come spesa né come punteggio.

n.10

D. Il punteggio per la riduzione dell'uso del suolo è applicabile anche per la nuova costruzione di un capannone su un piazzale in calcestruzzo già esistente? in questo caso non vi sarebbe un ulteriore consumo di suolo in quanto l'edificazione riguarderebbe solo una parte del piazzale esistente, tuttavia non si tratterebbe di interventi di ristrutturazione ma di nuova costruzione.

R. No perché il punteggio viene assegnato solo in presenza di acquisto di beni immobili e con ristrutturazione dello stesso oppure la sola ristrutturazione di immobili esistenti. L'OPERAZIONE non deve prevedere INTERVENTI che contemplino un aumento della superficie.

n.11

D. Come verranno valutati i seguenti punteggi riferiti alle POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI ?

- Interventi relativi all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti
- Rifacimento completo degli impianti termici, di raffreddamento o di refrigerazione o di mantenimento delle temperature destinati alle attività aziendali o la sostituzione delle macchine per la produzione di calore o di termoregolazione (caldaie, compressori, ecc.) finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni.
- Rifacimento completo degli impianti elettrici destinati alle attività aziendali.
- Sostituzione di tutte le lampade di illuminazione interne ed esterne dei fabbricati aziendali con dispositivi ad alta efficienza energetica e installazione di rilevatori di presenza, sensori di luce diurna o di sensori crepuscolari.

R. Per quanto attiene all'assegnazione dei punteggi sopra indicati, si precisa che gli stessi sono stati formulati tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (UE) 2020/2220 e sono premianti a favore di investimenti volti a *"una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali del regolamento (UE) 1305/2013"*.

Cio premesso, limitatamente ai punteggi sopra indicati, si precisa che gli stessi sono assegnati se l'operazione prevede il recupero/ristrutturazione di edifici esistenti adibiti o da adibire alle attività aziendali.

L' OPERAZIONE è l' INSIEME DEGLI INTERVENTI (A001, A002, A003.....) CHE COMPONGONO LA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di perseguire le finalità previste dall'articolo 58 bis del Reg (UE) 1305/2013, i suindicati punteggi sono riferiti all'OPERAZIONE ovvero all'insieme degli interventi previsti in domanda di sostegno ;ne consegue che i punteggi potranno essere assegnati se, nel caso di interventi su più stabili, per **tutti i fabbricati interessati dall'operazione** sono previsti interventi per il totale isolamento termico o per il

completo rifacimento degli impianti tecnici (elettrico, termico, ecc) o la totale sostituzione delle lampade illuminanti interne ed esterne, ecc..

Se l'OPERAZIONE (ovvero la domanda di sostegno) prevede INTERVENTI parziali di isolamento, impianti elettrici, impianti termici ecc IL PUNTEGGIO NON PUO' ESSERE ASSEGNATO.

Si evidenzia infine che i succitati criteri di selezione non costituiscono requisiti di ammissibilità ma sono finalizzati alla formazione della graduatoria favorendo le operazioni che maggiormente contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale delle aree rurali, perseguendo gli obiettivi trasversali di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici.

esempi:

Un'azienda possiede/conduce più fabbricati (A, B, ecc)

L'operazione (ovvero la domanda di sostegno) prevede interventi solo sul fabbricato A che sarà oggetto di ristrutturazione, rifacimento completo di impianti elettrici ecc - IL PUNTEGGIO VIENE ASSEGNATO

L'operazione (ovvero la domanda di sostegno) prevede interventi sul fabbricato A e sul fabbricato B. Per ottenere il punteggio il rifacimento completo deve essere effettuato su entrambi i fabbricati.

n.12

D. Il punteggio della riduzione dell'uso del suolo – acquisto beni immobili funzionali ...e ristrutturazione di immobili di proprietà..... viene attribuito solo se gli immobili sono di proprietà ?

R. Come previsto nella modalità di applicazione del punteggio, lo stesso è applicato solo se il fabbricato, alla data di presentazione della domanda di sostegno è di proprietà del beneficiario.

n.13

D. Positive ricadute ambientali – interventi relativi all'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti – è necessario provvedere al totale isolamento termico dell'edificio o è sufficiente il miglioramento del paramentro energetico di 2 classi ex post ?

R. il totale isolamento termico è la prima condizione da soddisfare , segue il successivo miglioramento che deve essere di almeno 2 classi enegetiche

n.14

D. E' possibile , a seguito di variante,procedere alla riduzione dei singoli punteggi assegnati per le "Positive ricadute Ambientali"?

R. NO, i punteggi che sono valutati in sede di ammissibilità devo rimanere gli stessi e riferiti agli stessi interventi pena la decadenza dal sostegno.

n.15

D. Può un'impresa di trasformazione che anche produce materia prima da trasformare, accedere al sostegno?

R. Come indicato all'articolo 6, comma 2, lettera e) del bando, ai fini della demarcazione con il tipo di intervento 4.1.1 e come previsto dal PSR 2014-2022, le imprese di trasformazione che siano anche produttrici della materia prima da trasformare (ad esempio un'impresa che produce uva e la trasforma)

possono accedere al sostegno se nel processo di trasformazione è utilizzata la materia prima prodotta complessivamente dall'impresa (NB: indipendentemente dalla tipologia, ad esempio tutte le uve prodotte dall'impresa indipendentemente dalla tipologia - bianche, nere, ecc.) e la materia prima prodotta complessivamente dall'impresa (quindi, rispetto all'esempio, tutte le uve prodotte dall'impresa indipendentemente dalla tipologia) rappresenta un quantitativo non prevalente ovvero inferiore al 50% (cioè tutte le uve prodotte dall'impresa, indipendentemente dalla tipologia, sono inferiori al 50% delle uve utilizzate nel processo di trasformazione) rispetto al totale della materia prima da trasformare.

Si evidenzia che il succitato requisito di ammissibilità, come disposto dall'articolo 6, comma 4 del bando, deve sussistere dalla data di presentazione della domande di sostegno e ai sensi dell'articolo 33 del bando, deve essere mantenuto senza interruzioni fino alla data di liquidazione del saldo del sostegno a pena della decadenza dal sostegno.

Infine si ricorda che se il beneficiario o l'operazione non sono in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando la domanda di sostegno non è ammissibile al finanziamento.

n.16

D. Sono una impresa di trasformazione che vorrebbe realizzare, a valere sul tipo di intervento 4.2.1, un intervento che prevede, anche, la realizzazione/ristrutturazione di un fabbricato da adibire all'attività di trasformazione di importo presunto pari a 1.500.000,00 euro, sostegno richiedibile pari al 60%.

Si chiede se per la realizzazione/ristrutturazione del fabbricato è necessario applicare le disposizioni del Codice degli appalti.

R. Il bando, all'articolo 34 impegni accessori richiama la DGR 1623/2017 con la quale vengono individuati gli impegni accessori a carico dei beneficiari del PSR.

La succitata deliberazione individua, anche, l'impegno accessorio b.4 Rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa.

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1 prevede che le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all'allegato I al codice stesso.

Ne consegue che per la realizzazione/ristrutturazione del fabbricato di importo pari a 1.500.000,00 a fronte del quale viene concesso un sostegno pari al 60% è fatto obbligo di applicare quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.